

## **ALLEGATO B)**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIANCIANO TERME E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA**

o Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in particolare così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28.2.2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);

o Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" ed in particolare l'art. 37 che mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza";

o Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 43 che stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";

o Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2002, n.3

o Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 54 che prevede che "nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.

A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53 e l'art. 62 che considera di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici e di Stato Civile.";

o Visto il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 50, l'art. 58 e l'art. 62;

o Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14.

o Viste le nuove linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni giugno 2013 v. 2,0;

### **CONSIDERATO:**

□ che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;

□ che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;

□ che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;

□ che il Comune di Chianciano Terme ha attivato una procedura informatica di consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA:**

□ il Comune di Chianciano Terme, Via Solferino 3, codice fiscale 00232210526 rappresentato da Loredana Banini, Responsabile del Servizio Demografici statistica Informatica e Urp del Comune di Chianciano Terme, quivi domiciliato per la carica in Via Solferino 3, 53042 Chianciano Terme (SI) e-mail [demografico@comune.chianciano-terme.si.it](mailto:demografico@comune.chianciano-terme.si.it) il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

e

□ la/il (*forza dell'ordine*) \_\_\_\_\_, nella persona del comandante pro tempore (*o altro*) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_ il e residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

- che la/il (*forza dell'ordine*) \_\_\_\_\_ ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati di loro necessità in tempo reale;

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ..... Si approvato lo schema di convenzione che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

### **CIÒ PREMESSO**

ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto.**

La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte degli appartenenti alla (*forza dell'ordine*) \_\_\_\_\_, dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti alla suddetta (*forza dell'ordine*) dall'ordinamento giuridico vigente.

## **Art. 2 – Soggetti abilitati all’accesso e modalità.**

Con la stipulazione della presente convenzione, il Comune autorizza la suddetta (*forza dell’ordine*) ad accedere per via telematica alla banca dati dell’anagrafe della popolazione residente mediante il servizio “Comune Web – consultazione on line” accessibile dal sito web istituzionale del Comune di Chianciano Terme.

2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Comandante pro-tempore (*o altro*).

3. Le parti convengono di assegnare alla (*forza dell’ordine*) n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) accessi alla banca dati dell’anagrafe della popolazione residente, utilizzabili dagli operatori individuati dal Comandante protempore (*o altro*) in seno agli appartenenti alla suddetta (*forza dell’ordine*) in organico al comando stesso. La (*forza dell’ordine*) si impegna a dare comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla stipulazione della presente convenzione o da ogni successiva loro variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi.

4. Per ogni accesso alla banca dati dell’anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare la (*forza dell’ordine*) di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password). L’assegnazione/disabilitazione delle credenziali agli operatori abilitati

ad accedere alla banca dati dell’anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del Comandante pro-tempore (*o altro*).

5. Ai fini dell’uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite

ai sensi del codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La (*forza dell’ordine*) si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza, il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

## **Art. 3 – Designazione responsabile e incaricati per l’autorizzazione all’accesso.**

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la (*forza dell’ordine*) nomina il proprio responsabile del trattamento dei dati. Questi avrà il compito di identificare e nominare formalmente gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare.

2. Si impegna, altresì, a informare gli incaricati sulle norme relative all’accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente convenzione, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

## **Art. 4 – Ambito oggettivo dell’accesso.**

1. Le parti si danno atto che la (*forza dell’ordine*) è abilitata ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell’anagrafe.

2. La (*forza dell’ordine*) si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.

3. La (*forza dell'ordine*) prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe.

4. La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione viene aggiornata quotidianamente e quindi il dato anagrafico aggiornato è disponibile il giorno dopo la sua variazione.

#### **Art. 5 – Misure di sicurezza.**

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante pro tempore (*o altro*) della (*forza dell'ordine*), facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.

2. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.

3. In conformità alle "prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, la (*forza dell'ordine*) prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

#### **Art. 6 - Titolare della banca dati e del trattamento.**

Il Comune di Chianciano Terme è titolare della banca dati anagrafica e responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. La (*forza dell'ordine*) è titolare, ai fini della normativa in materia di Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti e, responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo.

La (*forza dell'ordine*) pertanto s'impegna a non cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

#### **Art. 7 – Responsabilità.**

1. La (*forza dell'ordine*) esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.

2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità della (*forza dell'ordine*) restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

#### **Art. 8 - Durata.**

1. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data della presente e potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso.

2. Si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che garantisca l'accesso alla (*forza dell'ordine*).

**Art. 9 – Risoluzione.**

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

**Art. 10 – Foro competente.**

1. Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Siena.

**Art. 11 - Oneri economici.**

1. La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal Comune di Chianciano Terme. Rimangono a carico della (*forza dell'ordine*) i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

**Art. 12 - Disposizione di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.

2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n.

2 del 25 febbraio 2002.

**Art. 13 – Disposizioni fiscali.**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al d.p.r. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chianciano Terme, li

Per il Comune di Chianciano Terme

\_\_\_\_\_  
Per la/il (*forza dell'ordine*)

\_\_\_\_\_

## ACCORDO DI ADESIONE

Convenzione tra il Comune di Chianciano Terme e le Forze dell'Ordine per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio "Comune web – consultazioni anagrafiche"

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

in qualità di

della Forza dell'Ordine

con sede a

Prov.

in via

N° civ.

P. Iva

Cod. fiscale

tel.

Fax.

e-mail

PEC

### VISTI

- L. 24 dicembre 1954, n.1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Nuovo regolamento anagrafico";
- L. 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs 07 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- L. 183 del 12 novembre 2011;

## CONSIDERATO CHE

la connessione diretta da parte delle Forze dell'Ordine, in modalità online, alle banche dati anagrafiche permette:

- di esonerare le Forze dell'Ordine dalla necessità di accedere direttamente agli uffici dei Servizi Demografici per l'acquisizione "di persona" dei dati anagrafici necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- di verificare online le posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo, in forma autenticata e in tempo reale, i dati necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;
- di ridurre l'attività di supporto dei Servizi Demografici, per gli sportelli deputati all'attività di ricerca anagrafica e certificazione.

## PRESO ATTO CHE

la consultazione dei dati deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali come definite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 articoli 31 e seguenti riguardanti "sicurezza dei dati e dei sistemi".

## CHIEDO

l'adesione alla convenzione tra Comune di Chianciano Terme e le Forze dell'Ordine per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio "Sportello anagrafico on line".

## INDIVIDUO

al fine del collegamento all'anagrafe con procedura informatizzata, le seguenti persone in qualità di utenti custodi delle parole chiave che danno accesso alle informazioni:

N.	COGNOME NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1		
2		
3		
4		

5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Luogo e data, \_\_\_\_\_

In fede,

Il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Il presente modello di adesione costituisce parte integrante della Convenzione che verrà sottoscritta tra Comune di Chianciano Terme e le Forze dell'Ordine per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio "Sportello anagrafico on line".*



## SCHEDA TECNICA

(il presente allegato tecnico costituisce parte integrante della convenzione)

La “convenzione tra Comune di Chianciano Terme e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili)” è una convenzione aperta all'adesione delle amministrazioni richiedenti, per fini istituzionali e sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

La convenzione in parola prevede la stipula del predisposto **Accordo di Adesione** in cui vengono specificati, tra gli altri: i fini istituzionali, il tipo di dato richiesto allo scopo di predisporre il profilo pertinente, nonché l'elenco dei nominativi dei dipendenti da abilitare all'accesso. L'accordo di adesione costituisce parte integrante della presente convenzione.

La consultazione online è la modalità attraverso la quale l'amministrazione fruitrice autorizzata accede, per fini della consultazione, al dato anagrafico messo a disposizione dal Comune di Chianciano Terme.

### Aspetti di sicurezza e privacy

Il Comune di Chianciano Terme verifica, con cadenza periodica annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice (norme di legge o regolamento, nonché eventuali comunicazioni al Garante, ai sensi dell'art. 19 del Codice) e quelli non conformi a quanto stabilito nella convenzione. All'esito di tali verifiche, in particolare, devono essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere invece controllate presso altri soggetti.

In particolare il fruitore:

- a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente e in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- b. procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;

d. si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;

e. garantisce che l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;

f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, il fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;

g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare;

h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.

i. garantisce che l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:

1. adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;

2. adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:

i) identificazione univoca di una persona fisica;

ii) processi di emissione e distribuzione delle credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;

3. nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;

4. la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;

j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on-line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

k. s'impegna altresì a comunicare:

1. tempestivamente all'amministrazione titolare, incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa;

2. al titolare, ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilità, cancellazioni) in caso di consultazione on-line;

l. garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

### **Modalità di accesso via web**

La consultazione dei dati anagrafici avviene tramite un apposito applicativo web realizzato allo scopo e denominato “Comune web – consultazioni anagrafiche”.

L'accesso al servizio “Comune web – consultazioni anagrafiche” avviene esclusivamente via web dal sito internet comunale [www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme.html](http://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme.html) il quale identifica il soggetto richiedente l'accesso e predispone l'accettazione delle richieste in funzione di quanto stabilito per quel specifico soggetto.

Solo il server del portale istituzionale si interfaccia a sua volta con un server interno alla rete aziendale del Comune dove risiede l'applicativo.

L'accesso al servizio “Comune web – consultazioni anagrafiche” viene consentito attraverso

l'utilizzo di credenziali, strettamente personali e rilasciate dal Comune di Chianciano Terme ai soggetti indicati nell'Accordo di Adesione, e composte da un user id e da una password.

### **Politiche di sicurezza**

Tutte le connessioni internet avvengono tramite il protocollo HTTPS con relativo certificato SSL e sono inoltre regolamentate dal firewall aziendale del Comune che permette la comunicazione solo ed esclusivamente tra il server del portale del sito internet istituzionale e il server dell'applicativo delle banche dati anagrafiche.

Il server del servizio “Comune web – consultazioni anagrafiche” contiene una replica parziale degli archivi anagrafici che viene aggiornato quotidianamente in maniera automatica.

### **Uffici di riferimento:**

Servizi Demografici:

email [demografico@comune.chianciano terme.si.it](mailto:demografico@comune.chianciano terme.si.it)

tel. 0578652260-652261

PEC: [comune.chianciano terme@pec.consorzioterrecablate.it](mailto:comune.chianciano terme@pec.consorzioterrecablate.it)